



Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGIONE SICILIANA
DISTRETTO SCOLASTICO N.52

ISTITUTO COMPRENSIVO "PALAZZELLO – VANN'ANTÒ"

☎ 0932/734614 – 📍 Via Leoncavallo n.3 – 97100 RAGUSA (RG) – C.F. **92038980881**

✉ rgic83300x@istruzione.it – ®: rgic83300x@pec.istruzione.it

Codice univoco **UFX9HQ**

I.C.- "PALAZZELLO - VANN'ANTO"-RAGUSA
Prot. 0017604 del 12/12/2025
I (Uscita)

Ragusa, vedasi segnatura

ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ATTI

OGGETTO: Decisione di affidamento diretto **Ordine Diretto d'Acquisto MePa per l'acquisto del servizio di assistenza informatica ARGO SOFTWARE anno 2026 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023 - Importo contrattuale €. 3840,00) IVA esclusa – ODA n 8861607 CIG B99024DC76**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la necessità di attivare il servizio di assistenza informatica ARGO SOFTWARE anno 2026 per un importo stimato di **€.38400,00 IVA esclusa – CIG B99024DC76;**

CONSIDERATO che è indispensabile attivare il servizio di assistenza informatica, sia in riferimento all'attività amministrativa, sia in riferimento alle connessioni ordinarie per l'attività didattica;

VISTO il preventivo pervenuto agli atti da ARGO SOFTWARE – sede legale – Zona Industriale III fase - 97100 Ragusa (RG) P.I. 00838520880 prot n 17725 del 11-12-2025

CONSIDERATO CHE occorre procedere con un'ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO su PIATTAFORMA MEPA al fine di formalizzare la proposta contrattuale dell'operatore economico;

CONSIDERATO CHE si intende stipulare un contratto annuale ;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.A. Reg. Sicilia 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia, il quale recepisce il D.I. 129/2018 il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 dei succitati D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018;

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il Programma Annuale 2025 approvato con delibera n. 18 del 28/01/2025;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che dal 1° Gennaio 2024 corre l'obbligo di ricorrere esclusivamente a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti in quanto sono le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG;

VISTO il Dlgs n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

VISTO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali

previsti dal medesimo codice”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, l’appalto, non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023; l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.A. 7753/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’Attività Negoziale ai sensi dell’articolo 45 comma2 lettera a del Decreto 28 agosto 2018 n.129 recepito dal Decreto della Regione Siciliana, n.7753 del 28 dicembre 2018, in ordine ai limiti e criteri per affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici e per modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore per quanto di competenza del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 20 del 30/08/2024, la quale recepisce i limiti e le modalità di affidamento di cui al D.Lgs. 36/2023;

VISTO l’art. 48, comma 3, del citato decreto legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;

VISTO l’art. 1, comma 449 della legge 296/2006, come modificato dall’art 1, comma 495, della legge 208/2015, che prevede, che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.L. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTA la Delibera Anac n. 261 del 20 giugno 2023 relativa all’Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale”;

VISTA la Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 relativa all’Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale;

VISTA la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 relativa all’Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»;

VISTA la Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n.601 del 19 dicembre 2023, che ha individuato gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del codice;

VISTA la Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 “Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”;

VISTA la delibera ANAC n. 270 del 20 giugno 2023 - regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici;

VISTA la delibera ANAC n. 271 del 20 giugno 2023 - regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023 - regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO Il Comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 da ANAC d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il quale sono state fornite indicazioni per il periodo transitorio fino alla piena applicazione della disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal 1° gennaio 2024 dal nuovo Codice e riferita a tutte le procedure di affidamento diretto;

DATO ATTO della Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 avente ad oggetto “modificazione ed integrazione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33”;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della legge 488/99 rispondenti alle specifiche esigenze dell'istituzione scolastica, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi al presente atto;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

VISTO l'art 15 comma 1 e 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che descrive la nuova figura del RUP- RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

“1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”;

“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto

dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento”;

VISTO l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 “Conflitto di interessi”, riferito alla figura del RUP; che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, c.7 del D.Lgs. 36/2023, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

CONSIDERATO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa vigente;

VISTI i Regolamenti ANAC di attuazione delle delibere su citate in applicazione del nuovo Codice degli Appalti – D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 1 comma 1 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “PRINCIPIO DEL RISULTATO” – secondo cui:

“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;

“Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”;

VISTO l'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “PRINCIPIO DELLA FIDUCIA” – secondo cui:

“L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”;

VISTO l'art. 13 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: “Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture sono basati sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto”;

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.L. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

DATO ATTO di quanto stabilito dall'art. 16 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in tema di CONFLITTO DI INTERESSI:

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.;

VISTO l'art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dell'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTA l'apposita scheda finanziario/contabile A 02 / 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO inserita all'interno del Programma Annuale 2025;

CONSIDERATO che il preventivo di spesa risulta congruo e pienamente corrispondente a quanto richiesto;

CONSIDERATO CHE l'Istituto intende affidare il contratto in oggetto all'operatore ARGO SOFTWARE – sede legale – Zona Industriale III fase -97100 Ragusa (CT) per la seguente motivazione: che la ditta risulta affermata e affidabile, in grado di assicurare un servizio di qualità con ottimo rapporto qualità \prezzo e tempestività negli interventi;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136, per cui si è proceduto a richiedere il CIG e che lo stesso risulta pubblicato nella PCP - Anac;

VISTO l'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023 in merito alla garanzia provvisoria e definitiva;

CONSIDERATO che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

CONSIDERATO che il contratto, ai sensi ciò che è stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, il

contratto sarà risolto in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili a quelle oggetto di affidamento che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che la ditta individuata, per la specificità del servizio, assume le responsabilità derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza per cui tali oneri per la sicurezza sono pari a "0"

RITENUTO di garantire il principio di trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio online e al sito web Amministrazione Trasparente della scuola;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 36/2023 l'Ordine Diretto d'Acquisto sulla piattaforma MePA per il servizio annuale di attivazione e assistenza informatica programmi ARGO SOFTWARE con l'operatore ARGO SOFTWARE – sede legale – Zona Industriale III fase -97100 Ragusa P.I. 00838520880 ;

- ✓ per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 3.840,00 IVA esclusa;
- ✓ di autorizzare la spesa annua (fino al 31/12/2026) di euro 3840,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo A 02/01 dell'esercizio finanziario 2025;
- ✓ che il criterio di scelta del contraente è quello del "criterio del minor prezzo" rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- ✓ La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nella giornata del 26/02/25;
- ✓ La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con l'individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ✓ Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. N. 36/2023, e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile di Progetto e ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. N. 36/2023 Direttore dell'Esecuzione il Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Giunta.
- ✓ Il presente atto dirigenziale verrà pubblicato in data odierna alla sezione Pubblicità Legale – Albo Pretorio e su Amministrazione Trasparente - www.palazzellovannanto.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Teresa Giunta